

CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE SINDACATI FASCISTI DEGLI AGRICOLTORI
PER LA PROVINCIA DI TERNI

CAPITOLATO GENERALE

PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA DEI FONDI RUSTICI

DELLA PROVINCIA DI TERNI

stipulato

tra la Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori

e l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F.



"In Campis Vita"



TERNI
OFF. TIP. "L'ECONOMICA"
1928

CONFEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE SINDACATI FASCISTI DEGLI AGRICOLTORI
PER LA PROVINCIA DI TERNI

CAPITOLATO GENERALE
PER LA CONDUZIONE A MEZZADRIA DEI FONDI RUSTICI
DELLA PROVINCIA DI TERNI
stipulato

tra la Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori
e l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F.



** In Campis Vita **

Contratto di conduzione a mezzadria

Il presente capitolato provvisto del bollo dell'Organizzazione che lo rilascia è in vendita soltanto presso gli Uffici delle Organizzazioni contraenti.



L'anno millenovecento ventinove al giorno ventinove del mese di febbraio in Montepalermo con la presente privata scrittura in duplice originale da valere ad ogni effetto e da tenere nei modi di legge, il Signor Michele Chiusi domiciliato a Montepalermo nella sua qualità di conduttore si obbliga a concedere a titolo di colonia Mezzadria, a cominciare dal dieci del mese di aprile anno 1929 al Signor De Mone Pietro di Paisiata domiciliato a Montepalermo e alla sua famiglia così composta:

Don. Pietro Caposiciliano con la moglie Mariagrazia Ferreri e figli:
« Giuseppe - Joevanna - Antonia - Gerico - Maria - Clelia e Pasquale »

il podere denominato Di S. Lucia dell'estensione di ha di cui ha lavorativi ed ha a bosco e pascolo situato in Comune di Montepalermo Frazione di facente parte della tenuta ed il Signor De Mone Pietro di Paisiata in qualità di Mezzadro Reggitore, quale mandatario generale di tutti i suoi famigliari, accetta per sé e per la famiglia di coltivare il su nominato fondo obbligandosi all'adempimento e all'osservanza di tutti i patti e condizioni stabilite dal presente Capitolato - Generale.

Il Conduttore

Il Mezzadro Reggitore

Michele Chiusi

Pietro di Paisiata

CAPITOLATO GENERALE DI MEZZADRIA

Premessa.

I Rappresentanti degli agricoltori e dei mezzadri della Provincia di Terni, richiamandosi alle decisioni del Gran Consiglio Fascista nella sessione del novembre 1927 anno VI, stabiliscono che i contratti individuali di mezzadria nella Provincia di Terni debbono essere regolati dalle norme generali contenute nel presente capitolato dettate dalle consuetudini, dalle tradizioni, dalla tecnica e, soprattutto, dall'interesse della produzione.

Dei contraenti.

Articolo 1. — Il contratto di mezzadria viene stipulato in persona dal Conduttore dell'azienda (proprietario, affittuario, usufruttuario) o dal suo legale rappresentante con il Capo famiglia, designato e riconosciuto dalla famiglia colonica, ed obbliga con vincolo solidale tutti i componenti la famiglia stessa.

Il Capo famiglia assume la direzione dell'intera famiglia colonica e la rappresenta in tutti i rapporti di qualsiasi indole che in dipendenza e conseguenza del contratto di mezzadria debbono e possono intercedere tra famiglia colonica e conduttore o suoi agenti e così: nella conduzione e gestione dell'azienda, nelle registrazioni sul libretto colonico, nella redazione e chiusura del conto colonico con i relativi pagamenti ed esazioni, nella disdetta o licenza, nella divisione dei prodotti, nell'acquisto e vendita del bestiame, nella stima e divisione delle scorte vive e morte, ecc.

Durata del contratto.

Articolo 2. — Il contratto di mezzadria ha la durata di un anno; ha inizio il 10 ottobre di un anno e termina col 9 ottobre dell'anno successivo e s'intende rinnovato di anno in anno indefinitamente, salvo disdetta data o presa nelle forme legali e nei termini di tempo dovuti; nella zona viticola di Orvieto l'inizio e la fine del contratto potranno protrarsi al 31 ottobre.

Il termine utile per dare o prendere la disdetta del contratto è stabilito entro il 28 febbraio, ed entro il 10 ottobre (entro il 31 ottobre per la zona vi-

tiicola di Orvieto) il mezzadro dovrà lasciare libero il fondo ed i fabbricati di se, di sua famiglia e di ogni sua pertinenza salvo il disposto dell'art. 11. Le spese della disdetta sono a totale carico della parte che la richiede.

Direzione dell' Azienda.

Articolo 3. — La direzione dell'azienda, anche nei riguardi dell'allevamento del bestiame e della eventuale trasformazione industriale dei prodotti del fondo, spetta al conduttore il quale potrà esercitarla direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia. La compra vendita del bestiame e dei prodotti dell'azienda sarà fatta dal conduttore, il quale però dovrà mettersi preventivamente d'accordo, in proposito, col mezzadro.

Il conduttore ha facoltà di fare eseguire, a spese del mezzadro, i lavori inerenti al podere ed alle coltivazioni quando il mezzadro si rifiuti di compierli, o comunque non li eseguisca a tempo debito e conforme alle buone regole dell'agricoltura, salvo le ragioni di dimostrata forza maggiore.

Infrazioni gravi e provvedimenti relativi.

Articolo 4. — La provata sottrazione e vendita dei concimi e di altre materie acquistate per l'azienda o di parte dei generi prodotti nel fondo prima della loro raccolta e divisione; la provata abusiva contrattazione e vendita del bestiame, la provata mancanza del dovuto rispetto al conduttore o alla di lui famiglia, i provati gravi danneggiamenti arrecati alla proprietà, l'abbandono della colonia da parte di uno o più membri della famiglia, daranno diritto al conduttore di ripetere l'emenda dei danni e di allontanare i colpevoli; la famiglia colonica dovrà sostituire questi a proprie spese in modo che il fondo non abbia a subire danni, salvo sempre il suo diritto di abbandonare essa pure il fondo.

Doveri del conduttore.

Articolo 5. — Il conduttore, quale Direttore Tecnico ed Amministrativo dell'azienda, ha il dovere di provvedere in tempo utile agli acquisti dei concimi, anticrittigamici, insetticidi, a far eseguire i dovuti lavori al mezzadro, in una parola ha il dovere di provvedere in tempo utile tutto quanto occorre alla buona e razionale conduzione dell'azienda uniformandosi in tutto alle prescrizioni della moderna agricoltura; di fare le vendite del bestiame con oculatezza previo accordo col mezzadro eseguendo la vendita a insaputa del mezzadro dovrà rifare ad esso gli eventuali danni.

Il conduttore è responsabile dell'amministrazione dell'azienda ed è obbligato alla esatta e scrupolosa tenuta dei conti colonici. A tale scopo dovrà cronologicamente registrare nel libretto colonico in doppio esemplare (art. 1662 e

1663 Cod. Civ.), di cui l'uno terrà per sé e l'altro consegnerà al mezzadro, tutte le partite di debito e credito, con l'indicazione di tempo e di causa. I conti colonici dovranno essere chiusi non oltre il mese di marzo di ogni anno e dovranno essere firmati dalle parti. Sull'attivo finale di parte mezzadrile il conduttore avrà diritto di fare gli opportuni prelevamenti sino ad estinguere il residuo debito dell'anno precedente, le anticipazioni iniziali di cui all'art. 10 (e nella misura di cui al capoverso 3° da esso fatte al mezzadro, le anticipazioni culturali dell'anno nuovo, avrà altresì la facoltà di detrarre in tutto o in parte l'importo delle eventuali sovvenzioni fatte allo stesso colono nell'anno in corso limitatamente alle operazioni effettuate entro il 28 febbraio. L'eventuale residuo credito verrà saldato alla chiusura dei conti. La eventuale passività finale di esercizio del mezzadro verrà addebitata ad esso in conto nuovo esercizio.

Il conduttore dovrà curare la ripulitura dei fossi collettori e a suo carico saranno le spese relative. A totale suo carico saranno anche le spese per opere straordinarie aventi carattere di miglioramento fondiario quali, oltre le nuove piantagioni, gli scassi a mano, la riparazione di argini, scarpate, muri a secco, sostegni, serre e sterpaticci, scavo di fossi, capezzagne, ecc. Dovrà curare altresì la manutenzione della casa colonica, della stalla e dei rustici. Questi edifici dovranno essere conformi alle esigenze del podere e in conformità dell'igiene. Dovrà assegnare al colono i locali adatti per l'uso di cantina, per il deposito degli attrezzi, dei prodotti, il forno.

In caso di riconosciuto bisogno per insufficienza di raccolti, il conduttore anticiperà al colono, al momento del raccolto, grano, granturco, ecc. nella quantità strettamente necessaria al mantenimento della famiglia colonica. I generi somministrati dovranno essere di buona qualità (commercialibile), in ogni modo tra quelli prodotti nel fondo, e calcolati a prezzo corrente di mercato al giorno della consegna.

Doveri del mezzadro.

Articolo 6. — Il mezzadro dovrà custodire con zelo e premura la casa colonica, le stalle, i fienili, le loro pertinenze e dipendenze, le piante, le siepi vive, i fossi di scolo, di irrigazione e relativi manufatti, le strade campestri; dovrà curare perciò la manutenzione e ripulitura delle forme e fossi di scolo, degli argini, scarpate, muri a secco, sostegni, serre ecc., mantenere le siepi morte esistenti nella colonia, custodire tutti i prodotti del fondo sia nei campi che sull'aia od in altri luoghi depositati prima della divisione; dovrà vigilare che non siano tagliate nè danneggiate le piantagioni di qualsiasi genere, non siano sottratti frutti pendenti e non vengano introdotte servità ed innovazioni che possano essere di danno della proprietà; dovrà far noto immediatamente al locatore qualunque evenienza per fatto d'uomini, d'infortuni, o d'altro, che

possa interessare la proprietà; dovrà prestare la massima cura alla manutenzione della concimaia e per la buona conservazione del letame.

La famiglia del colono deve prestare la propria opera esclusivamente nel fondo ad essa affidato. Nessuno della famiglia colonica può quindi assentarsi per occupazione estranea al podere, per conto proprio o di terzi, salvo che ne abbia ottenuto regolare permesso dal conduttore e salvo gli scambi equivalenti di mano d'opera tra fondo e fondo.

Il bestame da lavoro occorrente per la coltivazione del podere deve restare esclusivamente al servizio del podere stesso. Il colono perciò non può adibirlo per lavori estranei alla colonia, così non potrà fare carreggi per conto di terzi, nè ricoverare animali altrui, salvo che ne abbia regolare autorizzazione dal conduttore.

Qualora il colono andasse in opera col bestame, fuori del podere per conto di terzi, senza l'autorizzazione del conduttore, salvi sempre i diritti del conduttore stesso di risarcimento dei danni per gli eventuali sinistri, il colono dovrà corrispondergli una penale pari a lire cinquanta per la prima volta e lire cento in caso di recidività.

Il mezzadro al 1° aprile dovrà aver sparso nel fondo il letame maturo esistente nella concimaia a quell'epoca.

Il colono non dovrà albergare persone sconosciute, o per lunghi periodi persone estranee alla sua famiglia, nè lasciare mai abbandonata la casa e la stalla.

Tutta la famiglia colonica dovrà tenere una condotta morale, civile e politica irreprensibile.

Il mezzadro è l'esecutore fedele delle disposizioni impartite dal proprietario o da chi per esso. È tenuto, insieme con i membri della sua famiglia, a curare il bestame con ogni regola razionale di alimentazione, d'allevamento e d'igiene; a provvedere alla esecuzione diligente, nei tempi e luoghi opportuni, di tutti i lavori necessari nel fondo e richiesti dalle singole coltivazioni, nonchè alla raccolta e custodia dei relativi prodotti. E cioè dovrà eseguire le maggesi, falciare le stoppie sulle foraggere quanto prima e non oltre il mese di agosto, dovrà zappare le viti dove è stato il grano entro il mese di agosto, vangarle, scalzare, sbarbentarle e concimarle tutte, prima della semina quelle ove dovrà essere seminato il grano, zappare e arare gli olivi nel maggio e nell'ottobre, concimati almeno ogni due anni; erpicare, zappare, rincalzare e scerbare accuratamente il grano, tutto ciò sempre salvo che ragioni di ambiente e di clima lo impediscano.

Il mezzadro dovrà porre la massima cura nel rispettare le sistemazioni del terreno sia lavorativo che di servizio, nel mantenere in efficienza i manufatti per lo scolo delle acque e per l'irrigazione, dovrà eseguire a tempo debito lo spurgo delle scoline e dei fossi di scolo, terrà escavate le capezzagne, espurgate le chiaviche.

Nel caso che il conduttore proceda a lavori di miglioramento fondiario e non ci sia in luogo disoccupazione di avventizi agricoli, quando non sia di nocimento alla buona coltivazione del fondo lo stesso conduttore potrà affidare

al mezzadro l'esecuzione di detti lavori compensandolo con la mercede del bracciantato agricolo ridotta del 15%. Qualora detti lavori siano eseguiti in altri poderi della fattoria il compenso dovrà essere corrisposto nella misura del bracciantato agricolo senza riduzione alcuna.

Consegne.

Articolo 7. — I fieni, le paglie ed ogni altra invernaglia, gli stolti dei pagliati, i pali di sostegno per le viti, il letame ecc. costituiscono la scorta o dote del fondo, e come tali sono prodotti e cose indivisibili ed inalienabili, salvo che eccedano il fabbisogno del fondo stesso.

Articolo 8. — Il nuovo colono riceve in consegna:

a) il terreno e le piante legnose subito dopo i rispettivi raccolti a cominciare dal 15 maggio;

b) il bestame da lavoro e la parte dei foraggi verdi e secchi, necessari al loro mantenimento, a stima entro il 10 di giugno ed in ogni modo sempre prima che sia eseguito il primo taglio dei prati (i foraggi nuovi perciò dovranno essere consegnati allo stato verde);

c) il rimanente del bestame, dei foraggi verdi e secchi, dei prati artificiali e del letame, a stima il primo di settembre.

I trasporti dei covoni nell'aia, del grano ai magazzini del conduttore e di tutti gli altri prodotti pendenti, dovranno essere eseguiti dal colono entrante col bestame ricevuto in consegna, senza alcun compenso salvo il vitto per il bifolco ed il mangime al bestame addetto al trasporto.

Articolo 9. — Le scorte morte, nelle date di cui all'art. precedente, verranno misurate, descritte e valutate mediante due periti designati uno per parte oppure mediante un unico perito scelto di comune accordo. La stima risultante, con l'indicazione delle singole scorte, per qualità, peso o misura, fatta in duplice originale firmati dai periti e dalle parti, farà parte integrante del contratto di mezzadria e dovrà servire per la preparazione e compilazione del bilancio di riconsegna al cessare del contratto stesso.

All'atto delle consegne dovrà essere redatto lo stato delle colture (qualità ed estensione di ogni coltivazione, età dell'impianto e stato di produzione dei prati artificiali); delle sistemazioni (fossi di scolo e capezzagne); dei manufatti relativi (ponti, chiaviche ecc.); della casa colonica e annessi.

Articolo 10. — Anche per il bestame, nelle date designate, si dovrà procedere alla stima mediante due periti designati uno per parte, o mediante un unico perito scelto di comune accordo. La stima risultante verrà trascritta nel libretto colonico (specchio impianto di stalla) e controfirmata dagli stimatori e dalle parti rimarrà a far parte integrante del contratto di mezzadria per tutto il corso di esso.

La metà del detto valore di stima del bestame verrà addebitata al mezzadro nel libretto colonico a titolo d'anticipazione.

Di questa anticipazione il locatore avrà il diritto di rimborsarsi in rate annuali mediante prelevamenti sulla parte mezzadrile degli utili di esercizio. Detti prelevamenti potranno raggiungere il massimo del 25% dell'ammontare degli utili di esercizio di parte mezzadrile.

Ad ogni effetto di legge il mezzadro sarà considerato proprietario del bestiame per la parte effettivamente riscattata. Sarà proprietario della metà del bestiame quando avrà ammortizzata interamente la metà del valore totale del bestiame d'impianto.

Riconsegne scorte morte e colture.

Articolo 11. — Nell'ultimo anno di mezzadria il colono uscente dovrà sempre osservare le prescrizioni della moderna agricoltura e rispettare la distribuzione delle coltivazioni che dovranno essere concimate e curate razionalmente. Le viti dovranno essere difese dalle malattie crittogamiche anche nei tralci che andranno a frutto nell'anno seguente. Tutti i prodotti pendenti dell'annata saranno raccolti dal mezzadro cessante e da questi consegnati al conduttore per la sua parte, a norma di contratto.

Il colono uscente, all'atto della consegna del bestiame da lavoro, dovrà cedere nella stalla al colono entrante il posto adatto e sufficiente al bestiame consegnato e una camera da letto; lascerà la casa e sue pertinenze il 10 ottobre salvo il diritto dell'uso di una camera durante i periodi di raccolta dei prodotti pendenti. Per la zona viticola di Orvieto la consegna della casa potrà protrarsi sino al 31 ottobre.

Il colono uscente fornirà a stima il letame occorrente al colono entrante per gli erbai estivi, dovrà permettergli, senza compenso alcuno, di seminare le leguminose da foraggio nel frumento e il libero accesso nel fondo; non dovrà ostacolargli l'esecuzione dei lavori a lui spettanti. Nelle date di cui all'art. 8, nell'ultimo anno di mezzadria, verrà eseguita la stima delle scorte morte ad opera di due periti designati dalle parti, oppure anche mediante un perito scelto di comune accordo. Il mezzadro uscente dovrà riconsegnare le scorte morte nella stessa qualità, quantità e numero come ricevute in consegna e tutte dovranno restare nel fondo.

Le eccedenze o le eventuali deficienze saranno accreditate o addebitate al mezzadro uscente per la metà del valore delle medesime, computato ai prezzi fissati di comune accordo dalla Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori e dall'Ufficio Provinciale della C.N.S.F. nell'anno che cessa la mezzadria.

All'uscita del mezzadro dal fondo verrà redatto lo stato delle colture, delle sistemazioni, dei manufatti relativi, della casa colonica e delle arature come all'art. 9, secondo capoverso.

Il mezzadro dovrà riconsegnare il tutto nello stato di consistenza e manutenzione in essere all'inizio della mezzadria, salvo il naturale deperimento do-

vuto all'uso per ciò che concerne i fabbricati (il colono dovrà rispondere della rottura dei vetri e delle rotture delle porte e dei serramenti dovute a trascuratezza).

Le riconsegne per le voci di cui sopra, saranno fatte con gli stessi criteri come è detto per le scorte morte. Per i prati artificiali le eccedenze e le eventuali deficienze in superficie verranno accreditate o addebitate al mezzadro uscente per la metà del valore delle medesime, tenuto conto dell'età dell'impianto e dello stato di produzione.

L'averne o il dare del mezzadro per il titolo « Riconsegne delle scorte morte e delle colture » risulterà dal bilancio di chiusura compilato come sopra dai periti e firmato dai medesimi e dai loro rappresentanti.

Riconsegna del bestiame.

Articolo 12. — Nelle date di cui all'art. 8 e con le norme adottate per le consegne delle scorte morte per quanto concerne la nomina dei periti, si procederà nell'ultimo anno di mezzadria alla riconsegna del bestiame.

Qualora il mezzadro abbia riscattato la metà dell'intero valore di stima iniziale del bestiame tutto il bestiame esistente nell'ultimo anno di mezzadria è di proprietà comune ed in parti perfettamente uguali.

Il conduttore però avrà diritto di tenere per sé tutto il bestiame esistente accreditando il colono della metà del valore di stima all'atto della riconsegna. Nel caso che il giudizio del perizore o dei perizori sul valore del bestiame di riconsegna non sia accettato da ambo le parti, tale giudizio sarà sottoposto all'esame delle due Organizzazioni interessate, le quali dovranno decidere entro sette giorni dal momento in cui è stata deferita ad essi la questione.

Se però anche il mezzadro ha immesso una parte del bestiame in natura all'inizio della mezzadria, all'uscita dal fondo avrà diritto di escondurre da esso il bestiame immessovi, salvo che col bestiame di sua proprietà debba far fronte ad eventuali debiti verso il locatore.

Se il mezzadro ha riscattato solo in parte la metà del valore del bestiame, la riconsegna della stalla si farà sempre a valore, ed il mezzadro avrà diritto della metà della stima, deduzione fatta del suo residuo debito a saldo del riscatto di cui sopra.

Il mezzadro in tutti i casi rimane responsabile della sanità e della gravanza denunciati agli stimatori del bestiame.

Delle piantagioni legnose.

Articolo 13. — I frutteti specializzati ed i boschi non fanno parte del contratto di mezzadria salvo che venga diversamente stabilito d'accordo fra conduttore e mezzadro.

Tuttavia per quanto concerne i boschi, il colono può, col consenso del conduttore, pur rispettando le buone norme della tecnica forestale, farne uso

per la pastura degli ovini e dei suini e per la legna secca di esclusivo consumo della famiglia. In ogni modo il proprietario dovrà provvedere, nel modo e nella quantità che è di consuetudine, la legna di stretto fabbisogno della famiglia se quella proveniente dalle potature e dalle ripuliture dei fossi, non è sufficiente. Qualora la legna proveniente dalla potatura fosse esuberante ai bisogni del colono e del fondo, il conduttore avrà diritto di prelevarne la parte occorrente ai suoi stessi bisogni.

Per le piantagioni citate il mezzadro non è tenuto a fare alcun lavoro. Le viti in vigneto o in filari, le piante da frutto isolate, le piante camporili, i gelsi salvo che siano coltivati a prato, fanno parte della mezzadria e pertanto sono a metà spese e profitti relativi. Esistendo i gelsi, è fatto obbligo al mezzadro di tenere i bachi da seta nei limiti della disponibilità della foglia e dei locali della azienda. Se il mezzadro si rifiuta di allevare i bachi perde ogni diritto sulla foglia che potrebbe essere industrializzata.

Articolo 14. — Qualora vengano fatti nuovi impianti di frutteti, di vigneti, di oliveti, le spese relative sono a totale carico del conduttore, al quale compererà la cura sino ad avvenuta consegna del mezzadro.

Saranno consegnate al mezzadro:

I nuovi frutteti all' inizio del terzo anno di allevamento.

I nuovi vigneti all' inizio del quarto anno di allevamento.

Le viti in filari e gli oliveti all' inizio del 6° anno di allevamento.

Articolo 15. — Gli alberi di frutto, gli olivi, le viti che vengano a seccare, saranno abbattuti dal mezzadro al quale spettano le frasche ed il ceppo (mozzenga), il fusto spetta al conduttore.

Per la sostituzione di dette piante il conduttore dovrà fornire le piantine, il mezzadro la mano d'opera per la loro messa a dimora e l'allevamento.

Articolo 16. — La potatura di tutte le piantagioni arboree date in consegna al mezzadro, deve essere eseguita annualmente secondo le buone norme dell'agricoltura dal colono, al quale spetterà la legna ricavata.

La slupatura (cavatura a fondo) e la potatura straordinaria conseguente a sinistri climaterici e meteorologici sono a totale carico del conduttore al quale spetta la legna ricavata.

Quando dovrà procedersi alla slupatura degli olivi, il colono dovrà fare la buca intorno ai tronchi senza compenso alcuno.

Attrezzi - Ruotabili - Macchine agricole.

Articolo 17. — I carri e gli attrezzi di uso tradizionale quali le zappe, le vanghe, le falci, le forbici, i badili ecc. devono essere immessi dal colono al quale spetta anche la relativa manutenzione e riparazione.

Le mietitrici, i rastrellatieni, gli estripatori, le coltrine volatorecchio, l'aratro a carrello, le erpici, i frangizolle, i rulli, i trinciatoraggi, le ricalzatrici, ecc.

e la relativa manutenzione e riparazione sono a carico di entrambe le parti, potranno essere acquistati dal conduttore, dietro domanda del colono e addebitati a questo per metà dell'importo, in conto corrente colonico.

È data facoltà alle parti di stabilire un prezzo a forfait per le riparazioni annuali e la manutenzione delle macchine sopra citate.

Le pompe irroratrici, le solforatrici e i bigonci verranno consegnati a stima dal proprietario al colono. Le spese di manutenzione e riparazione saranno sostenute a metà.

Le seminatrici, i trattori, le falciatrici e tutte le macchine, anche quelle citate ai commi precedenti, se destinate all'uso di più poderi, sono a carico del conduttore; il mezzadro sarà tenuto a pagare solo la metà dell'importo dell'aratura meccanica, e del nolo delle altre macchine in ragione della tariffa stabilita anno per anno, di comune accordo dalla Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori e dall'Ufficio Provinciale della C. N. S. F., dovrà inoltre corrispondere il vitto al meccanico addetto al trattore.

Il mezzadro è responsabile dei guasti e deterioramenti causati per impetria, cattivo uso, trascuratezza di tutte le macchine suddette.

Divisione delle spese e perdite.

Articolo 18. — La tassa bestiane è a perfetta metà.

Tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo (escluse quelle di mano d'opera che sono a totale carico del mezzadro) saranno sostenute a metà fra conduttore e mezzadro e cioè: spese di acquisto di concimi, di sementi, di antiparassitari, di mangimi, spese di veterinario e medicinali, di ferratura e di monta, di assicurazione prodotti e del bestiame, di acquisto di acqua di irrigazione, ecc. saranno sostenute a metà. Il nolo trebbiatrici è di totale spettanza del conduttore.

Le spese di vitto per la trebbiatura sono a totale carico del colono.

Le perdite ed i danni per sinistri di qualsiasi genere ai prodotti del bestiame, comprese le perdite per infortunio e mortalità (purchè non debbano attribuirsi a colpa o ad incuria del colono) saranno sostenute a metà.

Tutti i semi di qualità selezionata sono forniti naturalmente dal locatore, il quale se li acquista dal commercio ne addebita la metà sul conto corrente colonico, se li produce nell'azienda ritirerà uguale quantitativo dal monte comune alla raccolta previo abbuono a suo favore del 10 %.

Divisione dei prodotti e loro trasporto.

Articolo 19. — Tutti i prodotti tanto naturali quanto industriali del fondo sono divisi a perfetta metà. Finchè i raccolti sono indivisi, nè proprietario nè colono potranno prelevare porzione alcuna senza il consenso dell'altra parte. L'uva viene divisa in natura.

Le olive si frangono in comune se c'è frantoio padronale attrezzato con mezzi che permettano il massimo sfruttamento, e purchè il conduttore non faccia pagare premi di molitura superiori a quelli dei vicini; è ammesso il controllo del colono interessato. Ove non esista frantoio padronale nelle condizioni succennate, la lavorazione delle olive sarà fatta in un molino scelto di comune accordo; in mancanza di questo le parti divideranno il prodotto in natura.

Gli utili di stalla saranno divisi a perfetta metà; sono utili annuali di stalla le eccedenze delle vendite sulle comper. L'incremento del capitale bestiame che resta nell'azienda non sarà valutato annualmente, ma sarà accertato nell'ultimo anno di mezzadria.

La registrazione delle vendite e delle comper del bestiame si dovrà eseguire addebitando o accreditando al colono, sul conto di esercizio, la completa metà del valore del bestiame venduto o comperato.

Il mezzadro è obbligato al trasporto gratuito della parte padronale dei prodotti del podere all'abitazione o ai magazzini del conduttore oppure agli scali ferroviari di ricevimento situati ad una distanza che non superi i 10 Km. Per distanze superiori il colono avrà diritto ad un compenso, sull'eccedenza di chilometraggio, pari alla metà del prezzo corrente di piazza.

Nei fondi dov'è coltivata la canapa il conduttore cederà al mezzadro, dal monte comune un Kg. di canapa per ogni capo bestiame da lavoro. Dove non è coltivata la canapa si lascia alle parti facoltà di accordo, tenuto conto delle consuetudini.

Il proprietario ha diritto di ordinare buoni, vacche aggiate e bestie da soma per trasporti e lavori per suo conto inerenti all'azienda. Per tale lavoro corrisponderà al bifolco la mercede personale corrente aumentata del 25%. Non avranno compenso i trasporti per le piccole riparazioni e per la manutenzione ordinaria della casa colonica ed annessi.

Orto e pollaio.

Articolo 20. — Il mezzadro ha diritto al godimento gratuito di un orto e del pollaio. L'ubicazione e la superficie dell'orto saranno convenute preventivamente dai due contraenti e la superficie in base allo stretto fabbisogno della famiglia colonica. I prodotti delle piante legnose esistenti nell'orto saranno divisi a metà.

Il mezzadro potrà allevare per proprio conto due capi di polleria per ogni membro della famiglia oltre i dodici anni ed un capo per ognuno degli altri membri della famiglia, senza obbligo alcuno verso il conduttore.

Il conduttore potrà consentire al colono, dietro corresponsione di un congruo compenso da parte di quest'ultimo per i danni arrecati, compenso da concordarsi preventivamente al colono, per caso, l'allevamento di un maggior numero di capi di polleria. In tale ultimo caso gli eventuali accordi, compreso il com-

penso concordato a favore del conduttore, dovranno essere chiaramente specificati nei patti speciali aggiunti al presente capitolato.

I tacchini, le anitre e le oche potranno essere allevate di comune accordo tra le parti e di comune accordo sarà stabilito il numero da allevare ed in quale proporzione dovranno essere divisi tali animali da cortile.

Tali accordi devono essere chiaramente trascritti nei patti aggiunti al presente capitolato.

Nel periodo della vendemmia e della mietitura i polli dovranno essere tenuti chiusi.

Della osservanza del presente capitolato.

Articolo 21. — È fatto obbligo, tanto ai conduttori che ai mezzadri, di provvedersi del presente capitolato di mezzadria e di compilarlo in tutte le sue parti. I conduttori ritireranno i libretti (uno per ogni famiglia colonica) presso la Federazione dei Sindacati Fascisti Agricoltori in Terni o presso la Sezione di Orvieto o presso gli Uffici di recapito di Narni e Amelia. I mezzadri faranno detto ritiro presso l'Ufficio Provinciale della C. N. S. F. o presso l'Ufficio di Zona di Orvieto.

I libretti di mezzadria possono essere venduti solo dalle Organizzazioni contraenti al prezzo che verrà da loro fissato e devono portare il bollo dell'Organizzazione che li ha rilasciati.

Alle Organizzazioni contraenti è riservato il diritto di controllo sui contratti individuali di mezzadria acciòchè siano uniformati alle norme generali del presente capitolato di mezzadria sempre tenuto conto dei caratteri peculiari del fondo oggetto del contratto.

Articolo 22. — Ad Amelia, Acquasparta, Ficule, Narni, Orvieto, Terni, le Organizzazioni contraenti istituiranno delle Commissioni composte dal Segretario Tecnico di zona della Federazione e dal Segretario Provinciale del Sindacato dei Mezzadri o da loro delegati.

Dette Commissioni esamineranno le vertenze individuali che sorgessero tra coloni e conduttori di fondi per tentare un'amichevole composizione, mancando la quale emetteranno il loro giudizio. Qualora il detto giudizio non fosse accettato dagli interessati, a domanda di uno di essi, potranno adire al giudizio della Commissione Arbitrale Provinciale.

Articolo 23. — In Terni presso le Sedi delle due Organizzazioni contraenti è costituita una Commissione Arbitrale Provinciale la quale ha mandato di decidere senza appello le controversie di carattere individuale che potessero sorgere in materia di applicazione del presente Capitolato Generale e che non fossero state risolte dalla Commissione di Prima Istanza. Sono escluse dall'arbitrato le questioni relative allo sfratto, essendo questo un atto da compiersi dalla Autorità Giudiziaria, quando non abbia luogo di comune accordo.

La Commissione suddetta è composta di tre membri e cioè:
Un rappresentante della Federazione Provinciale Sindacati Fascisti degli
Agricoltori;

Un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Confederazione Nazionale
Sindacati Fascisti;

Da un terzo membro che funzionerà quale Presidente, da nominarsi d'ac-
cordo fra le due Organizzazioni.

È in facoltà della Commissione Arbitrale Provinciale di compiere sopra
luoghi e verifiche nelle aziende per accertare ogni eventuale trasgressione nella
applicazione del presente Capitolato Generale di Mezzadria, tanto da parte dei
coloni, che da parte dei conduttori.

Se una delle parti si rifiutasse di adire alla Commissione, questa, dietro
documentazione della parte diligente, esprimerà ugualmente il proprio giudizio.

I conduttori ed i mezzadri che si rifiutassero di eseguire i deliberati della
Commissione Arbitrale Provinciale, saranno espulsi dalle rispettive Organizza-
zioni e potranno essere denunciati, dalle medesime, al Magistrato competente.

Articolo 24. — Per qualsiasi vertenza collettiva che sorgesse nella inter-
pretazione o nella applicazione del presente Capitolato Generale, le organizza-
zioni Provinciali interessate tenteranno ogni mezzo per la soluzione conciliativa
della vertenza, ed in caso che l'accordo non fosse possibile, esse, s'impegnano
di rimettere la questione alle rispettive Confederazioni Nazionali per gli ulte-
riori tentativi di conciliazione.

Articolo 25. — Il presente Capitolato Generale ha decorrenza dalla data
di ratifica delle due Confederazioni, ed ha valore per tutti i fondi attualmente
compresi nella Provincia di Terri.

Sono esclusi dall'applicazione del presente capitolato tutti quei fondi nei
quali, per le condizioni peculiari del terreno, sono in vigore contratti di colonia
parziaria, fondamentalmente diversi dalla mezzadria. Questi contratti potranno
essere modificati solo previo accordo con le organizzazioni interessate.

Terri, 14 Dicembre 1927. Anno VI.

p. La Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori

Il Gommisario Straordinario - DOTT. VINCENTO NARDI

Il Direttore - DOTT. MICHELANGELO DE PALMA

Rappresentanza Agricoltori

DOTT. A. FIGARELLI - A. RONCONI - AVV. MORELLI - GEOM. MONTANI ERMENEGILDO

MONTANI ANTONIO - DOTT. D. CIRICCIA - L. VALENTINI - M. FRANCIOSINI

p. Ufficio Provinciale della C. N. S. F.

Il Segretario Generale - CAV. LEONELLO ROSSI

Il Segretario Genou. del Sindacato coloni e mezzadri - EMILIO PASCUCCI

Rappresentanza coloni

PASSAGRILLI LUIGI - FAUSTINI ROMUALDO - ZARA EDOARDO - PANTALONI FRANCESCO

ANGELOSANTI AMILCARE - BARCHENINI EVERARDO - FERRI ARDUINO

STICCHETTI FEDERICO - ROSSI GIUSEPPE - SANTIMANI ANGELO

Patti Addizionali



- 1°) *Il conto della consegna a Terri del raccolto del grano ed altro raccolto di grano e di foraggio che colono e conduttore faranno tra di loro e non al fondo. Il proprietario come questo a parte.*
- 2°) *Un occasione della Terribilità, un peso della proprietà non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 3°) *Qualora il colono della parte Terri.*
- 4°) *Qualora il colono ripropone a Terri, nel quale si fa il colono.*
- 5°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 6°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 7°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 8°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 9°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*
- 10°) *Il colono e non si può o per qualche ragione, un momento, il proprietario corrisponderà metà.*

INVENTARIO

dei soprassuoli esistenti nel podere all' inizio della mezzadria

DENOMINAZIONE degli alberi e piante	Numero	Età e stato delle Piantagioni
Quercie		
Olmi		
Detti con viti		
Aceri		
Detti con viti		
Pioppi		
Detti con viti		
Viti basse		
Olivì		
Gelsi		
Salici		
Meli		
Peri		
Sorbi		
Fichi		
Susini		
Albicocchi		
Ciliegi		
Viscioli		
Noci		
Noccioli		
Mandorli		

Stato e ripartizione delle coltivazioni all' inizio della mezzadria

Grano ha
 Granturco ha
 Prati artificiali } ha
 Prati naturali } ha

Macchine agricole consegnate al colono all' inizio della mezzadria a norma art. 17 capitolato

Il Mezzadro

Il Conduttore

Scorte morte di dote	Qualità	Quantità q.li
1. Fiori <i>11 14 18</i>		
2. Paglie <i>40</i>		
3. Stoppie		
4. Cime e cartocci di granturco		
5. Letame		
6. Pali di sostegno per le viti (moltoni)		
7. Stolti dei pagliai (metuli)		

Firme degli Stimatori

Firme :

Comp. by O. Bucholtz
F. Meserlin.

Montegathine